

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN
AVVOCATO

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

ANTONIO DE POLO
DOTT. COMMERCIALISTA

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MIHAI MORARU
DOTT. AREA FINANCE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

CHIARA REGINATO
DOTT. AREA SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

CARMEN TONELLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

DEFINIZIONI AGEVOLATE

Gentili Clienti,

è finalmente uscito il provvedimento tanto atteso relativo alla definizione agevolata dei ruoli fiscali contenuto nella legge Finanziaria 2023 (Legge n. 197/2022) in vigore dall'1.1.2023.

Con la presente circolare, passeremo in rassegna le diverse definizioni agevolate previste dalla norma in questione. Con una successiva informativa, provvederemo a fornirvi le istruzioni operative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI TRIBUTARI (commi 231-252)

È prevista una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'01.01.2000 al 30.06.2022. La definizione prevede la possibilità di estinguere il **debito versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Non si versano quindi le sanzioni e gli interessi, anche di mora, e le somme maturate a titolo di aggio.**

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate. A ciascuna rata vengono aggiunti gli interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1.08.2023.

La richiesta di definizione va presentata all'agente della riscossione entro il **30.04.2023**.

L'Agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30.06.2023, quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n.3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n.14/2019.

Possono essere estinti inoltre i debiti riguardanti:

- La definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016;
- La definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1. al 30.09.2017;



- La definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017;
- La definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica;
- La riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- Sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima rata/unica rata della somma dovuta per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- L'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt.28-ter e 48-bis, DPR n.602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta/pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- In caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell'art.54, DL n.50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI (commi 153-159)

È stata introdotta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'01.01.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

È richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 se comunicazione telematica):

- **Delle imposte/contributi previdenziali dovuti;**
- **Degli interessi/somme aggiuntive;**
- **Della sanzione ridotta del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate/versate in ritardo.**



È possibile inoltre applicare la definizione agevolata alle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 01.01.2023.

Le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e dei controlli formali possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI (commi 166-173)

È riproposta la possibilità di regolarizzare le irregolarità/infrazioni/inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES/IVA e IRAP e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

- La rimozione dell'irregolarità/omissione entro il 31.03.2024;
- **Il versamento di €200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in un'unica soluzione entro il 31.03.2023 oppure in 2 rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.**

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La regolarizzazione è esclusa per:

- Gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;
- L'emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite/detenute all'estero;
- Le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all'01.01.2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE (commi 186-205)

È prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 01.01.2023, in cui sono parte le Entrate e le Dogane, riguardanti atti impositivi.

La nuova definizione riguarda le controversie:

- Pendenti all'01.01.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;



- Il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l'01.01.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

La controversia verrà definita con il pagamento di un importo pari al suo valore, ossia all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita pagando il 90% del suo valore, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado. In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:

- Per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
- In misura ridotta (40%-15%) per la parte di atto annullata.

Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare entro il 30.06.2023 un'apposita domanda di definizione.

La definizione si perfeziona per effetto:

- Della presentazione dell'apposita domanda;
- Del pagamento, in autoliquidazione, degli importi dovuti o della prima rata.

Il tutto entro il 30.06.2023.

L'eventuale diniego della definizione è:

- Notificato entro il 31.07.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali;
- Impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale la lite è pendente.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI (commi 206-212)

In alternativa alla definizione agevolata sopra descritta, è prevista la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'01.01.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.



È consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo entro il 30.06.2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo degli interessi ed eventuali accessori. Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, in un'unica soluzione oppure rateizzato.

RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE (commi 213-218)

In alternativa alla definizione agevolata è prevista la possibilità di rinunciare entro il 30.06.2023 al ricorso principale/incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'01.01.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetto atti impositivi.

Al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:

- **La sottoscrizione dell'accordo entro il 30.06.2023;**
- **Il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.**

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO (comma 180)

È introdotta la definizione agevolata degli atti di accertamento, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché di quelli notificati dall'Agenzia entro il 31.03.2023.

In caso di acquiescenza relativa a:

- Avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all'01.01.2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, la definizione richiede **il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;**
- Atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all'01.01.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, la definizione richiede **il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.**

È prevista inoltre l'applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:



- Accertamenti con adesione relativi a:
 - PVC consegnati entro il 31.03.2023;
 - Avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all'01.01.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023;
- Atti di accertamento con adesione relativi agli inviti "obbligatori" notificati entro il 31.03.2023.

Le somme dovute possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI (commi 219-221)

Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- Delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 01.01.2023 e per le quali non è ancora stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il **versamento integrale della sola imposta**;
- Degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni, scaduti al 01.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il **versamento integrale della sola imposta**.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.03.2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30.06, 30.09, 20.12 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.



STRALCIO CARICHI FINO A €1.000 (commi 222-230)

È disposto l'**annullamento automatico**, senza alcuna richiesta del contribuente, alla data del 31.03.2023, dei debiti:

- **Di importo residuo, all'01.01.2023, fino a €1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;**
- **Risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali e degli Enti diversi, nel periodo 2000-2015, ancorché ricompresi nella c.d. "rottamazione" e nel c.d. "saldo e stralcio".**

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento:

- Ai debiti relativi ai carichi di cui art.3, comma 16, DL n.119/2018, ossia:
 - Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n.2015/1589;
 - Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Alle risorse proprie tradizionali previste dall'art.2, par.1, lett. A), decisioni 7.6.2007, n.2007/436/CE e 26.5.2014, n.2014/335/UE e 14.12.2020, n.2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché all'IVA riscossa all'importazione.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo "Stralcio" (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dal 01.01.2023 al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti dei presenti commi e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.



“RAVVEDIMENTO SPECIALE” delle violazioni tributarie (commi 174-178)

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è prevista la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni tributarie, in deroga al ravvedimento operoso “standard”. Le violazioni sono quelle diverse da quelle risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali, riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti. La regolarizzazione avviene tramite **il versamento di 1/18 del minimo della sanzione**, oltre all’imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.03.2023. La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità/omissione e con il versamento di quanto dovuto/prima rata entro il 31.03.2023.

Questo ravvedimento è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto/prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione/irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n.600/73. Esso è escluso per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite/detenute all’estero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO PARTES